

Totalizzazione dei periodi assicurativi

L'istituto della **ricongiunzione** e quello della **totalizzazione** permettono all'assicurato che risulta in possesso di **più «periodi contributivi»** di **unificarli**, per ottenere una **«pensione unica»**.

La ricongiunzione permette di fare confluire in modo **oneroso** i periodi assicurativi da una gestione all'altra che sarà quella che erogherà la pensione. La totalizzazione invece consente a **titolo gratuito** l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la **somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale**.

Il quadro generale che sovrintende il cumulo di periodi contributivi è riassunto nello schema successivo, con riserva di maggiori approfondimenti nel corso dei paragrafi successivi.

□ Normativa

La disciplina della totalizzazione è prevista dal Dlgs n. 42/2006 e successive modifiche. La circolare esplicativa dell'Inps è la n. 69/2006, quella dell'Enpals la n. 3/2007.

□ Totalizzazione e ricongiunzione

L'esercizio della facoltà di totalizzare i diversi periodi assicurativi è **incompatibile con la ricongiunzione** degli stessi.

La preclusione ad esercitare il diritto alla totalizzazione si determina al momento dell'**ac-**

tazione della ricongiunzione da parte dell'interessato e cioè, stante l'attuale sistema di ricongiunzione sempre onerosa per l'assicurato, dall'**effettuazione del primo pagamento**, ovvero del pagamento dell'intero onere.

L'integrale incompatibilità vale solo per le ricongiunzioni **perfezionate dopo il 3 marzo 2006** (entrata in vigore del Dlgs n. 42/2006 che ha ridisciplinato la totalizzazione). Invece la ricongiunzione conclusa **prima del 3 marzo 2006** non preclude l'esercizio della facoltà di totalizzazione (Inps, msg. n. 30218/2009).

□ Totalizzazione e cumulo contributi

Oltre che con la ricongiunzione, nei casi in cui è fattibile ricorrere a tale istituto, l'art. 7 Dlgs n. 42/2006 fa salve le disposizioni che consentono il **cumulo dei periodi contributivi** ai fini dell'erogazione della pensione:

- i titolari di posizione contributiva in più **gestioni assicurative dei lavoratori autonomi** e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che possono cumulare tutte le diverse contribuzioni ai fini del diritto alla pensione, da **liquidare nella gestione dei lavoratori autonomi** nella quale l'interessato ha contribuito da ultimo (art. 20 legge n. 613/1966 - Inps, circ. n. 23/2004);

- i titolari di posizione assicurativa Inps ed **Enpals** (Dpr n. 1420/1971);

Diversi periodi contributivi maturati in più gestioni previdenziali

Possibilità di **cumulo gratuito** in base alle regole specifiche ad esempio **Inps-Enpals** - **Inps-Inpgi** - contributi versati nella Gestione Speciale **lavoratori autonomi**

Totalizzazione gratuita dei contributi in presenza delle condizioni

Ricongiunzione onerosa in presenza delle condizioni

- i titolari di posizione assicurativa presso l'Inps e l'**Inpgi** (legge n. 1122/1955);
- **lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 (pensioni con sistema di calcolo contributivo)** che possono sommare i versamenti effettuati all'Inps, in due o più gestioni.

☐ Destinatari

Si tratta dei soggetti iscritti a **due o più forme di assicurazione obbligatoria** per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie, nonché degli iscritti al **Fondo di previdenza del clero** e dei ministri di culto delle **confessioni religiose diverse dalla cattolica**.

Pertanto possono beneficiare della totalizzazione:

- i lavoratori **dipendenti e autonomi** (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- gli iscritti alla **gestione separata Inps**;
- i **sacerdoti** secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate;
- i **liberi professionisti** iscritti ad una delle Casse privatizzate e private;
- gli iscritti alle **forme assicurative sostitutive ed esclusive** dell'assicurazione generale obbligatoria.

☐ Requisiti

Per avvalersi della totalizzazione è necessario che l'assicurato:

- 1) **non sia titolare di un trattamento pensionistico** erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell'assicurato. È però **ammissibile chiedere la totalizzazione di pensioni dirette anche se si è titolari di una pensione ai superstiti**;
 - 2) **avere maturato** in ciascuna gestione previdenziale da cumulare con le altre **almeno 3 anni di anzianità contributiva** (dall'1.1.2008 - in precedenza erano chiesti 6 anni di anzianità minima), determinata secondo le regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
- Le altre condizioni sono le seguenti:

a) la totalizzazione interessa anche i casi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, sempreché l'interessato non sia già titolare di autonomo trattamento pensionistico;

b) la totalizzazione non può riguardare periodi parziali maturati in ciascuna gestione;

c) il cumulo deve riguardare periodi non coincidenti.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per l'esercizio della facoltà di totalizzazione devono essere considerati i **periodi contributivi versati all'estero** in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza sociale.

I periodi contributivi **esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite di 3 anni** ma devono, invece, rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

☐ Totalizzazione per la pensione di vecchiaia

I requisiti prescritti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione sono:

- 1) **raggiungimento del 65° anno di età** sia per uomini che per donne;
- 2) **anzianità contributiva almeno pari a 20 anni**;
- 3) sussistenza degli **ulteriori requisiti**, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, come ad es. la **cessazione dell'attività lavorativa subordinata**.

☐ Totalizzazione per la pensione di anzianità

Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità in totalizzazione sono richiesti i seguenti requisiti:

a) **anzianità contributiva non inferiore a 40 anni**;

b) sussistenza degli **ulteriori requisiti**, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell'attività lavorativa dipendente).

Per il requisito dei 40 anni deve essere **consi-**

derata la contribuzione utile al diritto. Pertanto, dovranno essere **esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.** Tali periodi saranno, al contrario, utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere considerati nel calcolo del *pro rata* a carico delle singole gestioni.

❑ **Totalizzazione per la pensione ai superstiti**

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata per la **liquidazione della pensione ai superstiti** di assicurato, anche quando quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

I predetti requisiti da valutare ai fini del diritto alla totalizzazione sono quelli maturati dal soggetto deceduto prima della morte.

Il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti può essere utilmente esercitato, alle condizioni indicate dal Dlgs n. 42/2006, per i **decessi avvenuti a decorrere dal 3 marzo 2006.**

❑ **Totalizzazione per la pensione di inabilità**

Ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di inabilità, può rilevare la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni dove l'interessato sia stato iscritto.

❑ **Domanda**

La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile **a domanda del lavoratore** o del suo avente causa, **da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.** Tale ente promuove il procedimento. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Se al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore **dovesse risultare iscritto a più gestioni**, ha la facoltà di **scegliere la gestione** presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta, ovvero di pensione di inabilità risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.

La domanda di **pensione di reversibilità di pensione diretta** già liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all'Inps in quanto è quest'ultimo l'Ente che effettua il pagamento.

❑ **Liquidazione della pensione totalizzata**

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, **determinano la misura del trattamento *pro quota*** in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti.

La **misura** del trattamento a carico delle gestioni che fanno capo all'Inps, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata esclusivamente con le **regole del sistema contributivo.**

In ogni caso il montante contributivo individuale deve essere determinato attraverso conteggi separati per ciascuna gestione.

In considerazione del diverso regime di calcolo della pensione occorre distinguere le modalità di calcolo che devono essere osservate da ogni gestione:

- 1) per i **periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995**, ciascuna gestione determina il montante secondo le regole dell'opzione per il sistema contributivo;
- 2) per i **periodi nei quali l'assicurato risulta essere stato iscritto dal 1° gennaio 1996**, per la determinazione del montante si applicano le regole del sistema contributivo.

L'importo del trattamento pensionistico è quindi ottenuto moltiplicando il **montante individuale** dei contributi (costituito dalla somma rivalutata - di tutti i contributi versati nella relativa gestione) per il **coefficiente di trasformazione** relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione.

Qualora l'assicurato al momento della decorrenza della pensione da totalizzazione abbia **un'età superiore ai 65 anni** si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo a tale età, mentre per la pensione indiretta ai superstiti si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo **all'età di 57 anni** in caso di decesso dell'assicurato verificatosi ad un'età inferiore.

Unica **eccezione** alle precedenti regole riguarda l'ipotesi in cui sussistano con i soli contributi

versati nella forma previdenziale i requisiti contributivi, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla medesima forma assicurativa per l'**autonomo conseguimento di una pensione**, la gestione deve calcolare il *pro rata* a proprio carico con il sistema di calcolo previsto dal suo ordinamento, e **quindi anche col sistema retributivo**. Tale *pro rata* sarà poi sommato agli altri *pro rata* delle altre gestioni, conteggiati col le regole descritte in precedenza.

❑ **Conversione dei periodi di iscrizione nelle varie gestioni**

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri (Inps, circ. n. 69/2006)

- sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

❑ **Perequazione della pensione totalizzata**

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di **rivalutazione automatica** della stessa sono liquidati con riferimento al **trattamento unico** complessivamente considerato e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.

❑ **Pagamento**

e decorrenza della pensione totalizzata

Il **pagamento** degli importi liquidati dalla singole gestioni è **effettuato dall'Inps**, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. L'Inps è l'ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime **decorrenze** previste per i trattamenti pensionistici dei **lavoratori autonomi** iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (art. 5 Dlgs n. 42/2006, modificato dall'art. 12 della legge n. 122/2010) e quindi **trascorsi 18 mesi** dal mese di maturazione della pensione totalizzata.

In caso di **pensione ai superstiti** la pensione **decorre** dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa.

In caso di **pensione di inabilità** la pensione **decorre** dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione

Le **altre deroghe** riguardano i soggetti che hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia e anzianità totalizzata **entro il 31 dicembre 2010**: in questo caso essi conseguono il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione dal **primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione** in regime di totalizzazione.

❑ **Integrazione al minimo**

La pensione da totalizzazione **non è integrabile al trattamento minimo**